

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 708)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1984

Interventi straordinari per l'edilizia cinematografica e teatrale
per l'esercizio 1984

ONOREVOLI SENATORI. — La sala di pubblico spettacolo, teatrale o cinematografico, rappresenta, in ogni comunità civile, un patrimonio culturale ed economico di grande rilevanza. La stessa socialità dello spettacolo si basa essenzialmente sullo spazio, al chiuso o all'aperto, nel quale si consuma il rito della rappresentazione. Nel nostro Paese l'accelerato processo di sviluppo della tecnologia per la informazione-spettacolo ha fortemente inciso sulle strutture dell'esercizio cinematografico e, sia pure in misura minore, teatrale, innescando una spirale involutiva che rischia di deviare e far degenerare il momento associativo dello spettacolo pregiudicando così la stessa dinamica progettuale della creazione artistica autentica e della informazione sociale.

Nel nostro Paese, alla fine del 1982, risultavano in attività circa 7.726 sale cinematografiche, suddivise fra l'Italia settentrionale (n. 4.265), l'Italia centrale (n. 1.468), l'Italia meridionale (n. 1.227) ed insulare (n. 766), a fronte delle oltre 9.300 sale del 1979.

Le sale teatrali sono state censite, secondo dati ufficiosi, in circa 1.207, delle quali circa 130 per soli spettacoli di prosa.

In realtà, mentre per il cinema delle 7.726 sale solo il 30 per cento (circa 2.150) svolge attività continuativa, per il teatro alle 1.207 censite se ne aggiungono almeno altre 2.500 sedi provvisorie di spettacoli straordinari, di associazioni culturali, laboratori teatrali e di sperimentazione.

È, comunque, un patrimonio immobiliare imponente che va salvaguardato e poten-

ziato, in quanto difficilmente ricostruibile nel breve periodo ove la destinazione d'uso dovesse, come si verifica sempre più di frequente, trovare più redditizi e sicuri usi al di fuori delle attività dello spettacolo.

La crisi che progressivamente si diffonde nel settore delle sale cinematografiche ha, comunque, un'area comune con quella delle sale teatrali sotto il profilo del controllo dopo il tragico evento del cinema Statuto di Torino. Elevato è infatti il numero delle sale, dalle più prestigiose alle meno note, costrette a chiudere all'attività dello spettacolo per la obiettiva impossibilità di un immediato adeguamento alle sempre più onerose prescrizioni e controlli delle commissioni di vigilanza e dei numerosi organi statali investiti delle funzioni di controllo.

Per altro verso le sale cinematografiche continuano con progressione accelerata a estinguersi (altre 500 solo nel 1983) per la caduta della frequenza di pubblico nel quadro di assurdo disordine ed irrazionalità che domina il terreno della concorrenza fra la televisione ed il cinema nell'offerta di spettacolo filmico.

Le sale teatrali, invece, pur con qualche battuta di arresto nel 1983, continuano a far registrare l'interesse per lo spettacolo, tanto da essere chiaramente inadeguate nel numero, soprattutto nell'Italia meridionale ed insulare.

Lo Stato poco ha finora fatto per sostenere l'esercizio sia cinematografico che teatrale, anche se nel tempo recente ha attenuato la stretta fiscale con una diminuzione della speciale imposta sugli spettacoli, da molti non a torto ritenuta il retaggio di una mentalità impositiva che assimila lo spettacolo al consumo voluttuario e quindi di agevole perseguibilità.

Sotto il profilo dell'incentivo agli investimenti nulla esiste per le sale teatrali.

Per le sale cinematografiche sono stati nel tempo attivati meccanismi creditizi con la legge 4 novembre 1965, n. 1213, che riserva una piccola aliquota (15 per cento) di un fondo annuo di lire 700 milioni per contributi sugli interessi su mutui stipulati per la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento. La legge 14 agosto 1971, n. 819, ha

riservato quota parte (15 per cento) di un fondo speciale istituito presso la sezione autonoma per il credito cinematografico (SACC) della Banca nazionale del lavoro per contributi in conto capitale (massimo lire 10 milioni) per sale del piccolo e medio esercizio ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

Successivamente con la legge 23 luglio 1980, n. 378, è stato costituito, sempre presso la SACC, un fondo di sostegno per interventi creditizi, in conto capitale o a tasso agevolato, per opere di adeguamento delle strutture, per il rinnovo delle apparecchiature, nonché per l'introduzione di impianti automatizzati e di nuove tecnologie. Il fondo, destinato in quote separate al grande e medio esercizio (60 per cento) ed al piccolo esercizio (40 per cento), originariamente di lire 4 miliardi, è stato poi rifinanziato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, (lire 8 miliardi) e la legge 10 maggio 1983, n. 182, (lire 11 miliardi e 500 milioni) ed ha consentito interventi in favore di circa 1.200 sale cinematografiche, premiando investimenti di circa 100 miliardi. Il fondo è ormai esaurito, mentre vi sono circa 1.000 domande di ristrutturazione che attendono di essere esaminate.

Si ritiene che si deve quindi, e per intanto, operare rifinanziando con 30 miliardi il fondo di sostegno istituito dalla legge 23 luglio 1980, n. 378, e finalizzandone una parte ad interventi urgenti a sostegno delle sale cinematografiche che, subito, debbono affrontare onerosi lavori di adeguamento alla normativa per la sicurezza secondo le prescrizioni della commissione provinciale di vigilanza e dei Vigili del fuoco.

Anche per le sale teatrali, all'articolo 2 del presente disegno di legge, vengono previsti interventi urgenti a carattere straordinario, istituendo un apposito fondo di lire 5 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per mutui stipulati per effettuazione di lavori di adeguamento e ristrutturazione su prescrizione delle autorità preposte al controllo sulla sicurezza dei pubblici locali.

Complessivamente il provvedimento proposto reca un onere di lire 35 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982, n. 43, e con la legge 10 maggio 1983, n. 182, è ulteriormente integrato per l'esercizio 1984 di lire 30 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato.

Il 40 per cento del conferimento di cui al precedente comma è riservato alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato, secondo le modalità indicate agli articoli 1 e 2 della suddetta legge 23 luglio 1980, n. 378, per la effettuazione di opere di adeguamento delle sale cinematografiche alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo.

Art. 2.

Presso la sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro, istituita dall'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è istituito un fondo speciale straordinario di lire 5 miliardi mediante un conferimento di pari importo da parte dello Stato per la corresponsione, anche in deroga a leggi vigenti, di contributi sugli interessi su mutui concessi da istituti di credito per il finanziamento di lavori di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza dei locali sulla base di prescrizioni dei competenti pubblici organi di controllo.

Il contributo di cui al precedente comma è pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto vigente al 1° gennaio dell'anno di stipula del mutuo, viene concesso per un periodo di 5 anni dalla competente sezione autonoma per il credito teatrale della Banca nazionale del lavoro ed è erogato dalla stessa entro i successivi 60 giorni.

Con proprio decreto il Ministro del turismo e dello spettacolo fisserà i massimali di mutuo ammissibili per la concessione dei predetti contributi.

Art. 3.

All'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.